

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2419

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BORGHESE**

Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritto al trattamento pensionistico e di determinazione dei suoi limiti minimo e massimo

Presentata il 2 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia, negli ultimi tempi, è stata colpita dalla sovrapposizione degli effetti deflazionistici del rigore finanziario, della recessione produttiva e del crollo dei consumi pubblici e privati.

In tale situazione è indispensabile porre rimedio all'inefficienza nell'allocatione delle risorse pubbliche, ai privilegi e agli sprechi, nonché alle diverse forme di ingiustizia di natura corporativa e clientelare che tuttora gravano sulla nostra economia e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

A tale proposito non si deve dimenticare che nel settore pensionistico, nell'anno 2011, la « riforma Fornero » aveva stabilito, per i lavoratori che andavano in pensione prima del compimento di 62 anni di età, una diminuzione dell'assegno dell'1 per cento per ciascuno dei primi due anni mancanti al compimento di 62 anni e del 2 per cento

per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto al compimento di 60 anni.

Tale penalizzazione per la pensione anticipata di molti lavoratori era stata già modificata dalla legge di stabilità 2015, con il conseguente congelamento, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, anche per i lavoratori che avevano maturato i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.

Con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) era stata eliminata la penalizzazione, a partire dal 1° gennaio 2016, anche per i lavoratori che erano usciti con la pensione anticipata prima del 31 dicembre 2015, ma con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) la misura prevista dalla riforma Fornero è stata abolita, eliminando la penalizzazione anche per coloro che hanno maturato il requisito per conseguire la pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Senza penalizzazione

sulla pensione anticipata, i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne a prescindere dall'età anagrafica senza incorrere in alcuna decurtazione dell'assegno. Per i lavoratori precoci, ossia per coloro che hanno lavorato prima del compimento di 19 anni di età per almeno 12 mesi in modo effettivo, anche non continuativo, era inoltre stata prevista la possibilità di andare in pensione anticipata dal 1° maggio 2017 con 41 anni di contributi. Questa misura, cosiddetta quota 41, è uno sconto potenziale pari a 10 mesi per le donne e a un anno e 10 mesi per gli uomini rispetto agli attuali requisiti per la pensione anticipata, purché abbiano maturato 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.

Inoltre il Governo ha previsto altre misure e, in particolare, l'anticipo pensionistico (APE), l'APE sociale e la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

L'APE è rivolto a tutti i lavoratori con almeno 63 anni di età, che possono anticipare la pensione di vecchiaia di 3 anni e 7 mesi, se hanno versato almeno 20 anni di contributi.

Per i lavoratori che potranno accedere all'APE in modo volontario, la pensione anticipata avrà un costo: il prestito per l'anticipo pensionistico, infatti, sarà erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite le banche o le compagnie di assicurazione, per tutto il periodo che manca al lavoratore per raggiungere la pensione di vecchiaia. La somma anticipata dagli enti dovrà essere restituita dal lavoratore una volta conseguita la pensione, nell'arco di 20 anni con rate di ammortamento costanti, attraverso prelievi sull'assegno pari al 5 per cento dalla pensione annuale.

La RITA è un prelievo dai fondi pensione, nel caso in cui il lavoratore abbia versato nella sua vita lavorativa contributi per la pensione integrativa. Essa può essere utilizzata per attenuare la restituzione del prestito pensionistico, è prevista per tutti i lavoratori che hanno almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi e serve per

ridurre o azzerare l'APE, con una tassazione agevolata tra il 15 e il 9 per cento, contro l'attuale 23 per cento.

La misura cosiddetta quota 96 è un tipo di pensione anticipata riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato e non riguarda i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici e coloro che non svolgevano attività lavorativa subordinata alla data del 28 dicembre 2011. L'accesso alla pensione anticipata con la quota 96, come altre nuove misure introdotte dalla riforma delle pensioni, non prevede penalizzazioni: l'assegno pensionistico viene calcolato con il metodo retributivo per le anzianità maturate fino al 2011 e con il metodo contributivo per quelle maturate dopo il 31 dicembre 2011.

Da indagini svolte dai sistemi che prevedono le proiezioni pensionistiche è emerso che poche persone, comunque, potranno anticipare i tempi della pensione avvalendosi delle normative sull'APE sociale e sulla quota 41.

Inoltre, si deve sottolineare che l'APE sociale è un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in stato di bisogno, che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Il beneficio dell'APE sociale è riconosciuto nel limite di 300 milioni di euro per il 2017, di 609 milioni di euro per il 2018, di 647 milioni di euro per il 2019, di 462 milioni di euro per il 2020, di 280 milioni di euro per il 2021, di 83 milioni di euro per il 2022 e di 8 milioni di euro per il 2023.

L'APE sociale è, soprattutto, una misura intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è sottoposta a limiti di spesa.

La misura è rivolta ai lavoratori disoccupati che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali, ai lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità, ai lavo-

ratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento.

L'APE sociale riesamina anche le posizioni pensionistiche dei lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento di merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La platea per il provvedimento: 34.000 (2017), 43.000 (2018), 36.000 (2019), 23.000 (2020), 13.000 (2021) e 3.000 (2022).

Appare evidente che una buona parte degli italiani non può usufruire delle citate misure pensionistiche e che, al momento, gli stravolgimenti che ha determinato la riforma Fornero in Italia allo stato di fatto non permettono a molti italiani di andare in pensione e hanno bloccato il ricambio generazionale, penalizzando fortemente l'accesso dei giovani a un mercato del lavoro già in fase recessiva per la negativa congiuntura economica.

Inoltre, tutte le riforme che sono state fatte nel corso degli anni in Italia hanno portato all'innalzamento dell'età pensionistica, trasmettendo ai lavoratori sfiducia e pessimismo in merito alla possibilità di andare in pensione, che viene ora percepita dalla popolazione italiana più come una chimera che come un diritto.

L'articolo 38 della Costituzione, come modificato dalla presente proposta di legge costituzionale, sancisce il diritto di tutti i lavoratori a ottenere una pensione minima (oggi esistente solo nel sistema retributivo), purché sprovvisti dei mezzi necessari per

vivere e, comunque, al raggiungimento dell'età di vecchiaia, alle condizioni stabilite dalla legge.

Per converso, al fine di evitare eccessive disuguaglianze e di garantire la funzione solidaristica dell'istituto pensionistico, si sancisce il divieto di erogare trattamenti pensionistici che, nel complesso, siano superiori a dieci volte il limite minimo stabilito dalla legge.

La presente proposta di legge costituzionale prevede che la legge dovrà, in particolare, stabilire i requisiti soggettivi per beneficiare del trattamento pensionistico minimo (tra i quali anche l'età) nonché la destinazione, anche per la fase transitoria, delle somme eccedenti il trattamento pensionistico massimo – circa 4 miliardi di euro in base ai dati dell'INPS del 2012 – all'integrazione delle pensioni minime e al finanziamento degli istituti solidaristici di sostegno al reddito.

Per raggiungere questi obiettivi si ritiene di introdurre un limite che corrisponde sostanzialmente a quello già in vigore per le prestazioni pensionistiche integralmente riconducibili al sistema contributivo (100.000 euro lordi di reddito imponibile), ma con una differenza determinante: la quota di contribuzione eccedente il limite è destinata a finanziare gli interventi redistributivi precedentemente ipotizzati.

Attraverso queste disposizioni, dunque, si intende attuare pienamente quella funzione solidaristica attribuita dall'articolo 38 della Costituzione al sistema previdenziale nel suo complesso.

Si rammenta che il principio di solidarietà intergenerazionale è sancito espressamente dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fatta a Nizza il 20 dicembre 2000, parallelamente al diritto degli anziani a una vita dignitosa, di modo che il perseguimento di fini solidaristici giustifica anche eventuali compressioni delle libertà economiche e del principio di concorrenza.

Anche la Corte di Strasburgo ha avuto modo di precisare che in caso di difficoltà finanziarie, che impediscono per di più il rispetto di obblighi internazionali, uno Stato può imporre alcuni tagli alle pensioni di

una determinata categoria di persone, sempre che si realizzi un equo bilanciamento tra le esigenze collettive e i diritti dei controinteressati (sentenza 8 ottobre 2013, *Da Conceição Mateus and Santos*). D'altra parte, Paesi con una solida reputazione in tema di tutela della proprietà privata, della libertà d'impresa e del profitto individuale prevedono sia in linea di principio, anche costituzionale, sia nelle politiche concrete una marcata finalità solidaristica del sistema previdenziale.

L'articolo 112 della Costituzione federale svizzera, ad esempio, recita, alle lettere b. e c. del secondo comma: « b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale; c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima ».

La presente proposta di legge costituzionale vuole assicurare a ogni cittadino che abbia raggiunto i limiti anagrafici minimi per il trattamento pensionistico il suo giusto compenso pensionistico affinché possa vivere una vecchiaia serena.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. All'articolo 38 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ogni cittadino, che abbia raggiunto i limiti anagrafici minimi per il trattamento pensionistico e sia sprovvisto dei mezzi necessari alle esigenze di vita, ha diritto a un trattamento pensionistico.

La legge determina l'entità del trattamento pensionistico minimo e i requisiti soggettivi per beneficiarne e stabilisce che l'importo totale dei trattamenti pensionistici pubblici percepiti da ciascun cittadino non può essere superiore a dieci volte il trattamento pensionistico minimo, indipendentemente dai contributi versati.

La legge stabilisce altresì che le somme eccedenti il trattamento pensionistico massimo siano destinate ad assicurare ai cittadini i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0096980